



## Il Rettore

**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 185/19 dell'11 marzo 2019, e, in particolare, gli artt. 19 (*Difensore degli studenti*) e 39 (*Disciplina delle cariche e dei mandati*);

**TENUTO CONTO** che il predetto art.19 prevede che:

*'1. Il difensore è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, su una rosa di candidati proposti dalla Consulta degli Studenti tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio aventi una formazione di tipo giuridico e conoscenze comprovate nell'ambito dell'ordinamento universitario, per un periodo di tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile una sola volta.*

*2. Il difensore è a disposizione degli studenti per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Ha il diritto di compiere accertamenti, può chiedere atti e chiarimenti a ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce al Rettore che, in relazione al caso concreto, sentito il Senato Accademico, adotta gli atti di competenza.*

*3. Il difensore degli studenti predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e ne trasmette copia al Rettore e alla Consulta degli Studenti.'*

**VISTO** il decreto rettorale n. 826/2019 del 31 ottobre 2019, relativo alla nomina dell'Avv. Emilio Valenti, con studio legale in Roma, alla carica di Difensore degli studenti per il triennio accademico 2019-2022;

**VISTE** le relazioni prodotte dal Difensore degli studenti in data 31 dicembre 2021, prot. n. 22326 e in data 24 ottobre 2022, prot. n. 20347 ai sensi del citato art.19 (all.1 e all.1 bis);

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello Statuto, il mandato può essere rinnovato una sola volta;

**VISTA** la nota rettorale del 19 settembre 2022, prot. n. 17534 con la quale, in previsione della scadenza del mandato del Difensore degli studenti, è stato chiesto alla Consulta degli studenti di formulare una rosa di candidati tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio aventi una formazione di tipo giuridico e conoscenze comprovate nell'ambito dell'ordinamento universitario, allegando, per ciascun candidato, il *curriculum vitae*;

**VISTA** la proposta formulata dalla Consulta degli studenti, nella riunione del 10 ottobre 2022, in merito alle candidature alla carica di Difensore degli studenti (all.2);

**VISTA** la delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2022, con la quale, valutati i *curricula* dei candidati proposti dalla Consulta degli Studenti alla carica di Difensore degli studenti, a norma dell'art. 19 dello Statuto di Ateneo ha espresso parere favorevole alla conferma dell'Avv. Emilio Valenti, con Studio legale in Roma – Via del corso, 300, quale Difensore degli studenti per il triennio accademico 2022/2023 – 2024/2025;

**VISTO** il decreto rettorale n. 189/2003 del 25 febbraio 2003, ratificato dal CdA nella seduta del 14 marzo 2003, con il quale, nell'ambito di interventi tecnici volti al contenimento delle spese, la misura dell'indennità di carica spettante al Difensore degli studenti, già determinata dal CdA del 25 settembre 2003, è stata ridotta del 10% (€ 1.395,00, al netto del c.e.);

### DECRETA

1. A norma dell'art. 19 dello Statuto di Ateneo, l'Avv. Emilio Valenti, con Studio legale in Roma – Via del corso, 300, è confermato Difensore degli studenti dell'Università degli Studi della Tuscia, triennio accademico 2022/2023 – 2024/2025.
2. Il Difensore è a disposizione degli studenti per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Ha diritto di compiere accertamenti, può chiedere atti e chiarimenti a ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce al Rettore che, in relazione al caso concreto, sentito il Senato

- Accademico, adotta gli atti di competenza. Il Difensore degli studenti predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e ne trasmette copia al Rettore e alla Consulta degli studenti.
3. Al difensore degli studenti spetta l'indennità di carica annua prevista dall'art. 39, c. 3 dello Statuto di Ateneo nella misura determinata con decreto rettorale n. 189/2003 del 25 febbraio 2003, ratificato dal CdA nella seduta del 14 marzo 2003, con il quale, nell'ambito di interventi tecnici volti al contenimento delle spese, la misura dell'indennità di carica spettante al Difensore degli studenti, già determinata dal CdA del 25 settembre 2003, è stata ridotta del 10% (€ 1.395,00, escluso carico ente).

IL RETTORE

Prof. Stefano Ubertini